

STATUTO



COSTITUZIONE - SEDE - SCOPI

Art.1 - E' costituita a norma dell'art. 36 del Codice Civile e della legge regionale 23 maggio 1994 n°7, un'associazione denominata "LEGA CONSUMATORI SICILIA", con sede in Palermo - via Benedetto Castiglia, 8. (di seguito L.C.S.). Essa estende la propria attività su tutto il territorio regionale con la creazione di organismi periferici anche a favore di cittadini-consumatori non soci. La durata dell'associazione è illimitata. Può aderire ad associazioni nazionali dello stesso settore.

Art. 2 - La L.C.S. si ispira al Magistero della Chiesa, ai valori della giustizia e della democrazia. La L.C.S. non persegue fini di lucro, ma segue i principi della mutualità e della solidarietà, fa riferimento al consumatore-utente come persona, soggetto di relazione, colto nella sua dimensione familiare e comunitaria e si propone i seguenti scopi:

a - promuove, organizza, valorizza nelle forme più opportune le risorse personali, familiari e collettive dei cittadini-consumatori nella formazione, informazione ed autotutela degli stessi in ordine al soddisfacimento ed alla qualificazione dei bisogni della collettività.

b - promuove e coordina la creazione di organismi economici basati sull'autogestione e partecipazione diretta dei singoli e delle famiglie per la difesa del potere d'acquisto, del salario e la scelta programmata e consapevole dei consumi. In questo quadro la L.C.S. intende far leva sulla famiglia, chiamarla a responsabilità, valorizzarne il ruolo educativo e farla riconoscere dalle istituzioni.

c - ricerca un nuovo modello di sviluppo che tenga conto di un nuovo modo di consumare, tale da condizionare e modificare le forme di produzione, trasformazione e commercializzazione capitalistica.

d - difende la salute, la sicurezza e l'integrità morale dei cittadini-consumatori nei confronti delle imprese di produzione e commercializzazione di beni e servizi, nonché tutela i diritti dei cittadini nei confronti della pubblica amministrazione, ivi compresa la possibilità di presentare ricorsi in via giudiziaria.

e - contribuisce allo sviluppo ed all'affermazione degli ideali e valori del movimento operaio e contadino privilegiando forme di collaborazione con le esperienze cooperative e mutualistiche (terzo settore).

f - promuove, in linea con le normative nazionali ed internazionali, iniziative di sostegno all'affermazione dei diritti umani, individuali e collettivi riconosciute dalle Nazioni Unite.

g - promuove il servizio civile ed il volontariato sociale della donna.

Art. 3 - A tali fini la L.C.S. si avvale della collaborazione di tecnici ed esperti promuovendo altresì scuole di formazione e l'edizione di pubblicazioni.

SOCI

Art. 4 - Possono essere soci:

- a - tutti i cittadini- consumatori aventi capacità giuridica, senza distinzione alcuna purchè convinti degli scopi della L.C.S. e della partecipazione e controllo popolare e democratico dei processi sociali e politici.
- b - associazioni, organizzazioni ed enti espressione diretta dei lavoratori e delle famiglie senza finalità di lucro.

Art. 5 - Sono esclusi tassativamente coloro che:

- a - esercitano attività in contrasto con gli scopi della L.C.S.;
- b - interdetti, inabilitati o falliti non riabilitati.

Art. 6 - Oltre che nei casi previsti dalla legge, perde la qualità di socio chi:

- a - abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b - non osservi le disposizioni statutarie e regolamentari, le delibere degli organi della L.C.S.;

c - in qualsiasi modo danneggi o tenti di danneggiare moralmente o materialmente la L.C.S.;

d - senza preventiva autorizzazione degli organi esecutivi prenda parte ad imprese od organizzazioni che svolgano attività contrastanti con quelli della L.C.S.

Art. 7 - I soci sottoscrittori dell'atto costitutivo sono soci fondatori della L.C.S.

Art. 8 - I rappresentanti di organizzazioni associate possono richiedere di nominare un rappresentante con voto consultivo non vincolante negli organismi di eguale livello della L.C.S. a condizione di reciprocità.

Art. 9 - L'adesione alla L.C.S. avviene tramite il tesseramento annuale.

Sull'ammissione a socio decide insindacabilmente la Presidenza competente. E' ammesso il ricorso alla Presidenza gerarchicamente superiore, entro 30 (trenta) giorni dall'avvenuta comunicazione del diniego motivato.

PATRIMONIO

Art. 10 - Il patrimonio, destinato al perseguimento della finalità di cui al presente statuto, è formato da:

a - le quote associative obbligatorie per tutti i soci, il cui importo è fissato annualmente dai consigli competenti tenendo conto della distinzione prevista dall'art.4 del presente statuto.

b - i contributi e le donazioni, che dovessero pervenire, previa accettazione da parte dei consigli competenti.

c - i singoli soci, in caso di recesso, non potranno chiedere alla L.C.S. la divisione del fondo comune quale esso sia, né pretendere quota alcuna. In caso di scioglimento dei gruppi omogenei di base o di volontaria disaggregazione della Lega Consumatori, i beni patrimoniali di proprietà o di pertinenza della singola struttura si trasferiscono direttamente alla Presidenza Regionale. Lo scioglimento della L.C.S. può essere deliberato soltanto da una assemblea regionale straordinaria, appositamente convocata, con il voto favorevole, espresso a scrutinio segreto, di almeno tre quarti dei delegati.

ARTICOLAZIONE TERRITORIALE - ORGANI

Art. 11 - La L.C.S. si articola in gruppi omogenei territoriali, provinciali e regionale. Il gruppo omogeneo territoriale rappresenta l'articolazione fondamentale della L.C.S. e si configura come autogestito e rivolto a valorizzare le risorse individuali e sociali nella ricerca di soluzioni per problemi che coinvolgono in prima persona gli associati. Ogni articolazione territoriale deve essere riconosciuta dalla Presidenza Regionale.

Art. 12 - Gli organi di G.O.T. (gruppo omogeneo territoriale) sono:

a - assemblea dei soci. Si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno per tracciare le linee fondamentali ed il programma d'azione; nomina il consiglio di presidenza, il collegio dei revisori dei conti nei casi previsti dalla normativa vigente; approva la nota preventiva ed il rendiconto delle entrate e delle uscite; elegge i delegati al congresso provinciale.

b - il consiglio di presidenza, nomina il presidente ed attua le direttive dell'assemblea.

Art. 13 - Organi provinciali.

a - L'assemblea Provinciale è composto dai delegati dei G.O.T., elegge i consiglieri provinciali, i delegati al congresso regionale e nazionale e traccia gli indirizzi programmatici.

b - Il consiglio provinciale si riunisce, su convocazione del presidente, almeno una volta l'anno. Elegge la presidenza, il collegio dei revisori dei conti nei casi previsti dalla normativa vigente. Approva il bilancio, convoca il congresso provinciale, stabilisce la quota associativa di competenza.

c - La presidenza nomina il presidente ed attua le direttive del consiglio a ciò preposto.

Art. 14 - Organo regionale.

a - il congresso regionale è composto dai delegati provinciali o dai soci tutti, qualora manchino le strutture provinciali. Elegge i consiglieri regionali e traccia gli indirizzi programmatici.

b - Il consiglio regionale si riunisce, su convocazione del presidente, almeno una volta l'anno. Elegge la presidenza, il collegio dei revisori dei conti nei casi previsti dalla normativa vigente. Approva il bilancio, convoca l'assemblea regionale, stabilisce la quota associativa. Il riconoscimento dei G.O.T. e delle sedi provinciali sono di competenza della presidenza regionale.

c - La presidenza nomina il presidente ed attua le direttive del consiglio a ciò proposto.

Art. 16 - Il collegio dei probiviri ha giurisdizione sugli iscritti della Lega dei Consumatori e decide:

a - nei casi previsti dagli art. 5 e art. 6 del presente statuto.

b - sui ricorsi presentati dai singoli soci o da organi periferici in ordine a decisioni del Consiglio e dei Comitati operativi a vari livelli.

Art. 17 - Viene demandata al Consiglio Regionale l'approvazione di un regolamento di esecuzione del presente statuto.



Regione Siciliana

IL PRESIDENTE

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;
Vista la L.R. 23 maggio 1994, n.7 recante "Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti" ed in particolare l'art.5;
Visto il parere reso dall'Ufficio Legislativo e Legale della Presidenza della Regione il 19/1/1995, Gr.III prot.752/294.11.94, con il quale viene chiarito che il termine "riconoscimento", riferito alle associazioni dei consumatori di cui all'art.5 della L.R. 7/94, non possa essere inteso nel senso di un esercizio da parte della Regione Siciliana delle procedure previste dall'art.12 del Codice civile, bensì di mero riconoscimento formale;
Accertato sulla scorta della documentazione presentata e acquisita agli atti, che la LEGA CONSUMATORI SICILIA con sede in Palermo via Benedetto Castiglia n.8, svolge attività da almeno un anno e conta sulla adesione di almeno cento persone a livello regionale, ai sensi del comma II, art.5, L.R.7/94;
Vista l'istanza presentata dalla suddetta associazione, pervenuta l'8/10/2004 ed acquisita al prot. n.2307 dell'Area 3^a/S.G. della Presidenza della Regione Siciliana;
Ritenuto di dover procedere al riconoscimento formale dell'associazione anzidetta;

DECRETA

Art.1

Ai sensi e per gli effetti dell'art.5 della L.R. 23 maggio 1994, n.7 è riconosciuta l'associazione LEGA CONSUMATORI SICILIA con sede in Palermo via Benedetto Castiglia n.8.

Art.2

Alla predetta associazione sono riconosciuti, altresì, tutti i diritti e le facoltà di cui al comma III dell'art.14 e al comma IV dell'art.18 della legge 8 luglio 1986, n.349, per le specifiche finalità della L.R. n.7/1994.

Art.3

Il presente decreto sarà successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo, li 31 DIC. 2004



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]